

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

Provincia di Salerno

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento a privato del servizio di trasporto alunni delle scuole elementari e medie e della scuola materna di Malche. Prezzo a base d'asta € 150.000,00 oltre IVA al 10% per n° 3 anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Art. 1

L'appalto ha per oggetto il servizio trasporto alunni delle scuole elementari e medie e della scuola materna di Malche per la durata di n° 3 anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 per i seguenti percorsi e con le fermate di seguito indicate:

- A) FRAZIONE MALCHE – FERMATE: 1) via Malche n° 4 – 2) di fronte distributore AGIP – 3) via Malche n° 15 – 4) piazzetta Malche – 5) di fronte farmacia agraria – 6) oleificio Di Muro – 7) via Pontemolinello con manovra nell'arcata – 8) via Coppola.
- B) FRAZIONE SIETI – FERMATE: 1) Oleificio Carmando – 2) via Fuschi – 3) Piazza Convento – 4) Palazzo De Robertis – 5) Piazza Corte dei Santi.
- C) FRAZIONE PREPEZZANO (SOLO SCUOLE MEDIE) – FERMATE: 1) Piazza Umberto I – 2) Officina meccanica Califri Franco – 3) zona S. Anna – 4) via Ramiera.
- D) VIA SAN PIETRO – FERMATE: 1) tratto Pontemlinello – Calcara Titti: n° 6 fermate da determinare – 2) tratto San Pietro nuova: n° 4 fermate da determinare.
- E) FRAZIONE CAPITIGNANO - FERMATE: 1) via Area Serre altezza incrocio per Giffoni Valle Piana – 2) Ristorante "La Pineta" – 3) Bagni Pubblici – 4) via S. Anna presso Parco Coccinella - 5) via Saucolo n° 2 fermate da determinare – 6) tratto Madonelle Capitignano n° 2 fermate da determinare.

Art. 2

Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie del Comune viene effettuato con lo scuolabus di proprietà comunale e con n° 2 minibus con almeno n° 15 posti e n° 2 autobus di n° 9 posti forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio che abbiano tutti i requisiti prescritti dai decreti ministeriali del 31 gennaio 1997 e del 18 aprile 1977. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire un altro minibus da n° 15 posti o un altro automezzo da n° 9 posti ove la richiesta dell'utenza lo renda necessario senza che ciò comporti alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente appaltante.

L'aggiudicazione del servizio avviene in favore di ditta individuale, società o cooperativa di trasporti di persone con automezzi autorizzati dall'MCTC e iscritta al Ruolo provinciale gestori del servizio di trasporto scolastico e/o alla C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dal bando di gara.

Art. 3

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente sostenuto durante l'appalto per fatto della ditta appaltatrice relativo ad inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'appaltatore versa una somma pari al 10 % dell'importo dell'appalto o polizza fidejussoria a titolo di cauzione.

Art. 4

La ditta dovrà possedere regolare licenza di esercizio di noleggio da rimessa e dovrà svolgere il servizio con automezzi idonei collaudati per tale scopo e dotati di un numero di posti a sedere non inferiore al numero degli alunni da trasportare.

L'appaltatore del servizio userà, inoltre, a titolo di comodato oneroso a titolo di corrispettivo per l'intera durata del contratto, l'autobus di proprietà comunale impegnandosi di curarlo come proprio con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendosi la spesa per il consumo del carburante, dell'olio e dell'ordinaria manutenzione, intendendo per ordinaria manutenzione: le revisioni periodiche presso la competente Motorizzazione Civile, cambio olio e filtro, revisione meccanica ed elettrica, riparazione gomme.

Resta, invece, a carico del Comune il pagamento della tassa di circolazione e l'assicurazione per la responsabilità civile conto terzi, furto, incendio e la manutenzione straordinaria.

L'appaltatore assume, altresì, l'obbligo di condurre l'automezzo comunale presso le officine meccaniche segnalate dal Comune in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 5

L'appaltatore è tenuto al RIGOROSO RISPETTO sia degli itinerari che degli orari.

L'Amministrazione si riserva di modificare gli itinerari e le fermate indicate all'art. 1, ovvero aggiungerne di ulteriori, qualora ciò dovesse rendersi necessario per motivi logistici e di viabilità ovvero per esigenze prospettate dall'utenza, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

La ditta si impegna a rispettare gli orari della scuola dell'obbligo così come comunicati dalle Autorità competenti. Gli alunni, sulla base di un apposita lista fornita dalla competente autorità scolastica, devono essere prelevati non prima delle ore 7,30 e lasciati presso il plesso scolastico interessato in tempo utile per l'ingresso.

L'appaltatore si impegna a riportare sulla lista i bambini che giornalmente usufruiscono del servizio di trasporto, segnalando eventuali assenze alle rispettive fermate, e a consegnarla alla competente autorità scolastica ed al Comune.

All'arrivo dinanzi ai plessi scolastici, i bambini saranno presi in custodia dal momento della discesa dai relativi pulmini da personale delle relative scuole, che, allo stesso modo, all'uscita dalla scuola dovrà riaccompagnare i bambini fino alla salita dell'automezzo.

L'appaltatore, ultimato il servizio giornaliero, è tenuto a ricoverare immediatamente lo scuolabus di proprietà comunale nel locale che il Comune metterà a disposizione, previa idonea pulizia e disinfestazione dell'abitacolo e della carrozzeria.

Art. 6

L'appaltatore è tenuto a garantire, senza alcun compenso aggiuntivo, il trasporto degli alunni per le attività didattiche "fuori aula" programmate dall'Autorità Scolastica nel limite di:

- a) n° 6 uscite per gli alunni delle scuole medie;
- b) n° 9 uscite (n° 3 per ogni plesso) per gli alunni delle scuole elementari;
- c) n° 3 uscite (n° 1 per ogni plesso) per gli alunni delle scuole materne, garantendo in tal caso la presenza di almeno un accompagnatore per ciascun automezzo utilizzato.

Art. 7

La ditta si obbliga, in caso di guasto del mezzo di trasporto o per cause di forza maggiore, a garantire, il servizio provvedendo tempestivamente alla sostituzione che si renda necessaria, sia dell'automezzo che del personale incaricato, provvedendo, comunque, a darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

Art. 8

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta con proprio personale, mezzi ed attrezzature.

La ditta aggiudicataria del servizio avrà l'obbligo di garantire la presenza di almeno un accompagnatore per ogni automezzo utilizzato.

Art. 9

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ogni azione civile e/o penale in presenza di disservizio grave o colpa da parte della ditta nonché la volontà di risoluzione, previo insindacabile provvedimento della Giunta Comunale. In caso di inadempienze meno gravi, da parte della ditta, sarà applicata una penale di € 258,23.

Art. 10

Il servizio sarà espletato sotto la sorveglianza del Comando Vigili Urbani, che potrà relazionare in merito.

Il pagamento avverrà mensilmente e, comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, e previo visto del Comando Vigili Urbani a garanzia dell'esatto adempimento delle norme contenute nel presente capitolato.

Art. 11

L'appaltatore, in relazione agli automezzi di sua proprietà utilizzati per il servizio, risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti, nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.

Per i danni alle cose ed alle persone, nonché per le eventuali contravvenzioni provocate in ragione dell'utilizzo dell'automezzo di proprietà comunale, il Comune conserva il diritto di rivalsa verso l'appaltatore, anche attraverso compensazione con il corrispettivo contrattuale.

Art. 12

E' ammesso il subappalto nella misura massima del 20% del servizio oggetto del presente bando in coerenza con i seguenti principi:

- l'affidatario del servizio è comunque responsabile dell'attuazione del contratto di servizio nei confronti del Comune appaltante;
- l'impresa subaffidataria deve possedere tutti i requisiti così come prescritti dal bando di gara, compreso, in particolare, l'iscrizione nel Ruolo provinciale gestori del servizio di trasporto scolastico, nonché tutti i requisiti di idoneità morale e professionale e quelli necessari per l'esercizio dell'attività di trasporto persone;
- in caso di decadenza o revoca dell'affidamento decade contestualmente il subaffidamento.

Art. 13

La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare in favore del proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore delle ditte del settore, nella località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o da queste recesse e indipendentemente dalla natura individuale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 14

La ditta appaltatrice è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della ditta appaltatrice, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 15

Trattandosi di un servizio pubblico, l'Amministrazione, previa diffida, potrà, con provvedimento motivato, rescindere il contratto in qualsiasi momento ed incamerare la cauzione definitiva che l'appaltatore dovrà prestare a garanzia del contratto, anche a mezzo di fideiussione, in ragione del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 16

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 17

S'intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni in materia di trasporto scolastico di cui al Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31/1/97 **“Nuove disposizioni in materia di Trasporto scolastico”**. -----